



Città Metropolitana di Roma Capitale

Dipartimento 04 Servizio 04

Procedimenti integrati e sanzioni ambientali

e-mail: p.camuccio@cittametropolitanaroma.gov.it

Proposta n. 99905133

del 03/11/2015

RIFERIMENTI CONTABILI

Atto Privo di Rilevanza Contabile

Responsabile del Procedimento
dott.ssa Francesca Patanè

Determinazione firmata digitalmente da :

- Il Dirigente Servizio 04 Dipartimento 04
quale centro di responsabilita'
in data 11/11/2015

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

R.U. 5226 del 11/11/2015

Oggetto: Sospensione parziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale D. D. R. U. 4962 del 09/07/2010 e relativi allegati, modificata con D. D. R. U. 383 del 28/01/11 e D. D. R. U. 6881 del 02/12/2014 rilasciata al “Consorzio Cartiere in Tivoli” per l'istallazione sito in via Nazionale Tiburtina, 156 - 00010 - Tivoli (RM);

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 04 Dipartimento DP04

Dott.ssa Paola CAMUCCIO

Viste le risultanze dell'Istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3 della L.241/90 e s.m.i dal responsabile del procedimento dott.ssa Francesca Patanè;

VISTO il Titolo III-bis del Decreto Legislativo n. 152/06 che disciplina l'Autorizzazione Integrata Ambientale, con particolare riferimento all'art. 29-decies;

Richiamata l'autorizzazione integrata ambientale D.D. R.U. 4962 del 09/07/2010 e relativi allegati, modificata con D.D. R.U. 383 del 28/01/11 e D.D. R.U. 6881 del 02/12/2014 rilasciata al "Consorzio Cartiere in Tivoli" per l'istallazione sito in via Nazionale Tiburtina, 156 - 00010 - Tivoli (RM);

Vista la nota del 29/06/2015, acquisita da questa Amministrazione al prot. 96072 del 30/06 /2015, con la quale il Consorzio Cartiere in Tivoli (di seguito Consorzio) comunicava ai sensi della prescrizione 26 ter dell'allegato tecnico, così come modificato dalla DD. RU. 6881 del 3/12/2015, la data di messa in esercizio dell'impianto di recupero del biogas e la data in cui è stato caratterizzato il biogas prodotto, ed ai sensi della prescrizione 26 quater dell'allegato tecnico, così come modificato dalla DD. RU. 6881 del 3/12/2015, le date della messa in esercizio dell'Emissione E9, nonché le date previste per i campionamenti per lo stesso punto di emissione;

Vista la nota prot. 131720 del 09/09/2015, con cui questa Amministrazione ha diffidato il Consorzio, avendo costato che trascorsi i termini previsti per l'invio dei dati di cui alla prescrizione 26 quater dell'allegato tecnico non era pervenuta alcuna documentazione, ad inviare, assegnando un ulteriore termine di 15 gg, a questa Amministrazione e ad ARPA Lazio, i dati relativi ai campionamenti dell'emissione E9 ed i dati relativi alla caratterizzazione del biogas in rispetto a quanto previsto dalle prescrizioni dell'allegato tecnico aggiornato con D.D. R.U. 6881 del 02/12/2014.

Visto l'avviso di avvio del procedimento di sospensione prot. 148768 del 07/10/2015, inviato al Consorzio, non avendo avuto alcun riscontro alla diffida prot. 131720 del 09/09/2015.

Vista la nota inviata dal Consorzio Cartiere in Tivoli il 12/10/2015 e acquisita al prot. 158399 del 22/10/2015, con la quale il Consorzio ha inviato i risultati delle analisi relativi ai prelievi previsti per la messa a regime.

Costatato che quanto inviato dal Consorzio non è conforme a quanto riportato nella prescrizione 26 quater dell'allegato tecnico, così come modificato dalla DD. RU. 6881 del 3/12/2015, e precisamente in relazione a quanto previsto all'ultimo capoverso, in quanto le analisi non hanno riguardato tutti i parametri previsti dall'Allegato 2 Suballegato 2 del DM 5/2/98.

Ritenuto pertanto necessario sospendere l'autorizzazione D.D. R.U. 4962 del 09/07/2010 e relativi allegati, modificata con D.D. R.U. 383 del 28/01/11 e D.D. R.U. 6881 del 02/12/2014, limitatamente a:

- Emissione E9 – nella nuova configurazione autorizzata con D.D. R.U. 6881 del 2/12/2014;
- Impianto di recupero del BIOGAS.

Considerato che non avendo portato a termine compiutamente la fase di messa a regime dell'impianto di recupero del biogas e dell'emissione E9 nella nuova configurazione autorizzata con D.D. R.U. 6881 del 02/12/2014, gli stessi non possono essere considerati, ad oggi, autorizzati.

Considerato che per la torcia alimentata a biogas (emissione E16) resta fermo il divieto di utilizzo come mero sistema di combustione di fluidi gassosi di cui alla prescrizione 26. Lettera D dell'allegato tecnico della D.D. R.U. 4962 del 09/07/2010 così come modificata dalla D.D. R.U. 6881 del 2/12/2014,

Ritenuto pertanto necessario vietare l'utilizzazione del comparto di digestione anaerobica del depuratore dell'impianto, al fine di evitare la produzione di biogas, e conseguentemente di vietare l'immissione di nuovi fanghi e prescrivere al Consorzio di provvedere all'immediata rimozione e smaltimento di quelli già presenti.

Preso atto che il Direttore di Dipartimento ha apposto il visto di conformità agli indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art 16, comma 4, del "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Provincia di Roma", approvato con Deliberazione G. P. n. 1122/56 del 23 dicembre 2003;

Visto l'art. 107, commi 2 e 3, del D. Lgs n. 267/2000 e s. m. i. ;

Visto l'art. 151, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000 e s. m. i. ;

DETERMINA

1. per quanto esposto in narrativa, di sospendere l'autorizzazione integrata ambientale D.D. R.U. 4962 del 09/07/2010 e relativi allegati, modificata con D.D. R.U. 383 del 28/01/11 e D.D. R.U. 6881 del 02/12/2014, rilasciata al "Consorzio Cartiere in Tivoli" per l'installazione sito in via Nazionale Tiburtina, 156 - 00010 - Tivoli (RM), limitatamente a:

- Emissione E9 – nella nuova configurazione autorizzata con D.D. R.U. 6881 del 2/12/2014;
- Impianto di recupero del BIOGAS.

che pertanto non possono considerarsi autorizzati fino ad esplicito nulla osta di questa Amministrazione.

2. di vietare l'utilizzazione del comparto di digestione anaerobica del depuratore dell'impianto, al fine di evitare la produzione di biogas, vietando a far data dal rilascio del presente provvedimento l'immissione di nuovi fanghi nel comparto di digestione anaerobica.
3. di prescrivere al Consorzio di provvedere, entro 5 giorni dalla notifica del presente provvedimento, alla rimozione e allo smaltimento dei fanghi presenti nel comparto di digestione anaerobica alla data notifica di cui sopra.
4. di vietare l'utilizzo della torcia alimentata a biogas (emissione E16) come mero sistema di combustione di fluidi gassosi.

Al fine di ottenere la revoca del presente atto il Consorzio dovrà:

- Predisporre un programma di messa in esercizio e a regime dell'impianto di recupero del biogas e dell'emissione E9, conformemente a quanto previsto dalle prescrizioni 26 ter e 26 quater dell'allegato tecnico così come modificato dalla D.D. R.U. 6881 del 02/12/2014, anche in relazione ai parametri da monitorare in occasione della messa a regime, che dovranno essere quelli riportati nell'Allegato 2 Suballegato 2 del DM 5/2/98 come previsto dalla prescrizione 26 quater dell'allegato tecnico.

Si avverte che, qualora la ditta non ottempererà a quanto richiesto con il presente provvedimento, si procederà ai sensi dell'art. 650 del codice penale.

Avverso il presente provvedimento è possibile esperire ricorso al Tribunale Amministrativo del Lazio o in alternativa al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 o 120 giorni dal ricevimento dello stesso.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Paola CAMUCCIO